

STATUTO

**COSMOS DELLO STRETTO
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS
SIGLA
DENOM:COOP.COSMOS
DELLO STRETTO
"COOPERATIVA SOCIALE-
ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA GUIDARA 45
Numero REA: ME - 236807
Codice fiscale: 03432970832
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

della Società " **Cosmos** dello Stretto Cooperativa sociale - ONLUS ".

T I T O L O I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - E' costituita una Società cooperativa denominata: " **Cosmos** dello Stretto Cooperativa sociale - ONLUS " in sigla " Coop. **Cosmos** dello Stretto " Cooperativa sociale-onlus ".

Articolo 2 - La cooperativa ha sede in Messina.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri obbligatori; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri obbligatori si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 3 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2066.

T I T O L O II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - La cooperativa sociale opera senza finalità **lucrative** e persegue l'interesse generale della comunità, alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

T I T O L O III

SOCI

Articolo 5 - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522, codice civile.

I soci si impegnano a partecipare personalmente all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

I soci si distinguono in:

- soci volontari, intesi nella dizione dell'art. 2 della l.381/91, che prestano la loro opera gratuitamente nell'attività della cooperativa. Essi non hanno diritto a nessuna forma di retribuzione e possono essere loro rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

- soci lavoratori, vale a dire coloro che svolgono o che sono interessati a svolgere la propria attività professionale e lavorativa esclusivamente a favore della cooperativa.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92, è consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi e in misura strettamente necessaria al buon funzionamento dell'impresa sociale. In nessun caso possono essere soci **cooperatori** coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, rivestono la qualità di Socio o lavoratore dipendente presso altre cooperative e/o a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

E' consentita la partecipazione dei soci **sovventori** per i quali si applicano le

disposizioni dell'art. 4 della suddetta legge 59/92.

Articolo 6 - Possono essere soci **cooperatori**, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci **cooperatori** perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento che verrà redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dai soci con metodo assembleare.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Salvo quanto disposto nel presente statuto, possono essere soci anche i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche ed enti anche privi di personalità giuridica, sia pubbliche o private e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione dei libri obbligatori, in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. I nuovi Soci possono essere ammessi in una categoria speciale denominata "Socio in formazione", in funzione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento lavorativo nella Cooperativa.

I nuovi Soci così riconosciuti non possono superare un terzo del numero totale dei Soci.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a tre anni. Al termine di tale periodo il nuovo Socio è ammesso a godere i diritti che spettano ai Soci lavoratori.

Ai soci appartenenti alla categoria speciale spetta il diritto di partecipare alle Assemblee, non hanno diritto di voto, non godono del ristorno dell'utile, non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa, godono di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci **cooperatori** dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso, con decisione dell'Organo Amministrativo, anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art. 6 bis - Il trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori di cui alla L. n. 142 del 2001, è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi, ferme restando le norme inderogabili di legge in materia di lavoro.

Per i Soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i Soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei Soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato del Socio medesimo e delle reciproche obbligazioni contrattuali, **scongiurando** in tal modo il rischio di eventuali licenziamenti. Un apposito regolamento dovrà definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Il regolamento di cui ai commi precedenti, redatto dall'Organo Amministrativo è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al presente articolo, il socio **cooperatore** ha diritto di precedenza, per la **riammissione** al lavoro, rispetto all'ammissione di nuovi soci **cooperatori** con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci **cooperatori** lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa **favorendone** la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

Le previsioni di questo articolo non si applicano ai soci persone giuridiche.

Articolo 7 - La Società Cooperativa può emettere quote nominative trasferibili a favore di soci **sovventori**.

La qualifica di socio **sovventore** può essere acquisita dalle persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 8 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;

- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato e la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si **pronuncino** i soci con metodo assembleare, i quali deliberano sulle domande non accolte.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

T I T O L O I V

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

Articolo 9 - Il diritto di recesso compete:

- ai soci **cooperatori** che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote sociali, all'introduzione o rimozione della clausola compromissoria nel presente atto costitutivo;
- ai soci **cooperatori** che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci **cooperatori** che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- ai soci **cooperatori** che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale e la relativa dichiarazione deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 10 - L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

3) negli altri casi stabiliti dalla legge, articoli 2286 e 2288 cc. o dal presente Statuto.

L'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo e contro la relativa deliberazione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 11 - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Articolo 12 - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-**quinquies**, terzo comma, codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Articolo 13 - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 14 - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dal capitale sociale costituito dagli eventuali soci **sovventori**;

c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui infra e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti, come meglio sopra indicato;

d) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci ai termini dell'articolo 8;

e) da eventuali riserve straordinarie;

f) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Articolo 15 - La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione potranno essere versate in unica soluzione ovvero ratealmente, e precisamente: nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 16 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli.

Il creditore particolare del socio **cooperatore**, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 17 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
- b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le corrispondenti modalità, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti della L. 59/92;
- c) un dividendo ai soci nella misura massima stabilita nel successivo articolo 18;
- d) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera d), la eventuale rimanenza degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

Articolo 18 - In conformità all'art. 2514 c.c. è fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci **cooperatori**.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto nel successivo articolo 33.

Articolo 20 - L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di **ristorni**, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I **ristorni** dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

T I T O L O VI

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Articolo 20 - Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 21 - L'Assemblea della Società può essere convocata e riunirsi, in Italia, anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza - eventualmente disponendo una seconda convocazione,

che, comunque, non potrà avvenire entro le ventiquattro ore dalla prima convocazione - oltre l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato ai soci nonchè agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale, a cura dell'Organo Amministrativo, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex, posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari s'intendono regolarmente adottate quando partecipino all'adunanza tutti i soci e tutti gli amministratori e, se nominati, i Sindaci siano presenti ovvero informati della riunione e non vi sia opposizione alla trattazione degli argomenti.

Articolo 22 - Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ciascun socio **cooperatore** ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e che sia, altresì, consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti. L'Organo Amministrativo provvede a redigere apposito verbale dal quale **constino** le condizioni suesposte e l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona e/o socio che non sia amministratore o sindaco, ove esista il collegio sindacale, o delegato o dipendente della Società.

Articolo 23 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dagli intervenuti a maggioranza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario, anche non socio, per la redazione dei verbali oppure il Notaio nei casi di modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 24 - In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tutti i voti dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti un terzo dei soci e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno un terzo dei voti dei soci.

Articolo 25 - Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario e dovranno essere tutte raccolte nell'apposito libro da conservare agli atti della società.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il

verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 26 - Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previste dal Codice Civile.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 27 - La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri eletti anche fra non soci dall'assemblea.

Nel caso in cui l'Amministrazione della società sia affidata a non soci, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci **cooperatori**.

L'organo a cui è attribuita l'amministrazione dura in carica per il tempo stabilito al tempo della nomina.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

All'Organo Amministrativo compete, ove stabilito dall'assemblea dei soci, un compenso annuale ed il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.

Articolo 28 - I Consiglieri di Amministrazione eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

In caso di urgenza, la convocazione avviene almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 29 - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore ed i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 30 - All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, entro i limiti della delega, all'eventuale Amministratore delegato spetta la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti

spettano al Vice-Presidente, e in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio o dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce può nominare procuratori e mandatarî delegandoli per il compimento dei singoli atti o categorie di atti, stabilendone i poteri di rappresentanza.

TITOLO VIII

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Articolo 31 - Il controllo contabile è affidato ad un organo di controllo nominato quando diventi obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 c.c. ed è composto dal numero minimo di membri previsto dalle leggi vigenti, eletti, anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio e stabilirà il loro eventuale compenso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra i soggetti abilitati secondo la normativa vigente.

All'organo di controllo sono demandati tutti i doveri e i compiti stabiliti dalla legge.

Articolo 31 bis - In alternativa all'organo di controllo, (salvo che nei casi di nomina obbligatoria dello stesso ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.), il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, anche non socio.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei direttori e del comitato esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Articolo 33 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea in prima ed in seconda convocazione, delibererà, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tutti i voti dei soci, la nomina di uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 34 - Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, salvo quanto previsto dall'art. 2519.

F.to: Zumbo Giuseppe

F.to: Cardullo Maria Ida

F.to: Giuffrè Santino

F.to: Giuffrè Francesco

F.to: dottor Nunzio Arrigo Notaio

Registrato a Messina il 26 ottobre 2016 al n. 7434